

NORME DI UTILIZZO DEL LOGO VIGNAIOLI INDIPENDENTI

ARTICOLO 1 - OGGETTO

Nel perseguire gli scopi indicati nello Statuto la FIVI, Federazione Italiana Vignaioli, per sviluppare il commercio dei suoi aderenti ha registrato un marchio collettivo "marchio semifigurativo vignaioli indipendenti" (in allegato).

Il presente regolamento ha per oggetto di determinare le condizioni a cui è subordinato l'impiego del marchio collettivo (art. proprietà intellettuale).

ARTICOLO 2 – PROPRIETA'

Il marchio collettivo è proprietà esclusiva della FIVI nella sua denominazione attuale o modificata nel caso in cui venisse modificato.

ARTICOLO 3 - UTILIZZO

Il marchio collettivo può essere utilizzato da tutti gli aderenti aventi i requisiti all'art. 3 dello statuto, autorizzati dalla FIVI. Associazioni e loro associati, singoli vignaioli, nelle condizioni definite dagli art 4, 5 e 6. I vignaioli che vengano radiati dalla FIVI perdono il diritto all'uso del marchio.

ARTICOLO 4 – CONDIZIONI DI CONCESSIONE

Il vignaiolo aderente è autorizzato ad utilizzare il marchio collettivo alle seguenti condizioni:

- deve coltivare le sue vigne; raccogliere e vinificare la sua uva; maturare il vino nella propria cantina o, comunque attraverso altri sotto il suo controllo e la sua responsabilità e commercializzarlo direttamente
- deve presentare domanda di concessione all'uso del marchio alla FIVI secondo il modello allegato. La FIVI si riserva a sua totale discrezione di accettare tale domanda. Qualora la domanda di concessione all'uso del marchio riguardi vini di una denominazione o regione ove ci sia una associazione locale aderente alla FIVI, la concessione all'uso del marchio sarà subordinata al preventivo parere favorevole dell'associazione locale
- deve aver pagato il diritto di uso annuale, il cui ammontare è stabilito dal Consiglio di Amministrazione della FIVI e deve essere in regola con il pagamento della quota associativa
- deve utilizzare il marchio collettivo unicamente a scopo professionale per promuovere il suo prodotto.
- la concessione è rinnovata automaticamente salvo comunicazioni delle parti interessate di anno in anno a condizione che non vengano a mancare le condizioni previste dalla statuto FIVI.
- La Concessione temporanea di utilizzo per Soci o non Soci, del Marchio non per la marchiatura di prodotti bensì per iniziative, progetti ovvero azioni promozionali o commerciali destinate ad essere connotate principalmente dal marchio, dovrà essere autorizzata dalla FIVI.

ARTICOLO 5 – PRODOTTI.

I prodotti che portano il marchio collettivo devono provenire unicamente ed esclusivamente dall'azienda del vignaiolo indipendente e devono essere stati confezionati nella sua cantina o da altro soggetto sotto il suo controllo e la sua responsabilità.

Per prodotto si intendono: vini tranquilli, vivaci, frizzanti, spumanti, effervescenti ; dolci o secchi; bianchi, rossi o rosati; vini liquorosi o passiti.

Il marchio collettivo può essere utilizzato sulla carta intestata, biglietti da visita, cataloghi, fatture, cartelloni, segnaletica e materiale divulgativo in genere, così come su etichette, tappi, capsule, bottiglie, cartoni, scatole e tutti gli altri prodotti necessari al confezionamento dei suddetti prodotti.

L'aderente autorizzato deve usare il marchio collettivo esclusivamente nella forma che è stata depositata, secondo le indicazioni grafiche allegate.

In riferimento ai prodotti il marchio non può, in nessun caso, costituire il marchio principale del prodotto, ma potrà affiancarsi a marchi commerciali e collettivi che connotano il prodotto, con dimensioni pari o inferiori agli altri.

ARTICOLO 6 – ESCLUSIVA DELL'USO

L'aderente autorizzato non può in alcun caso cedere e/o concedere la licenza o conferire a terzi la sua autorizzazione all'uso del marchio collettivo.

ARTICOLO 7 – VERIFICHE

Al fine di conservare al marchio collettivo la sua reputazione e credibilità, la FIVI, si riserva il diritto di verificare presso le aziende, il corretto uso del marchio e di perseguire gli abusi risultanti da un uso non appropriato o vietato dal presente regolamento. Al pari perseguirà l'uso scorretto del marchio che possa generare confusione, compreso l'uso effettuato da persone fisiche o giuridiche che non sono o non sono più aderenti alla FIVI causa recesso volontario o perché radiati dalla federazione, perdendo pertanto il diritto all'uso del marchio stesso; la FIVI attraverso il Consiglio Direttivo e la Segreteria Nazionale potrà comunicare l'avvenuta perdita del diritto d'uso da parte del socio, attraverso i mezzi che riterrà più opportuni, dandone comunicazione agli organi, figure od enti collegati alla FIVI.

ARTICOLO 8 – CONSEGUENZE DEL NON CORRETTO USO DEL LOGO

In caso di non osservazione del presente regolamento la FIVI provvederà immediatamente a comunicare l'uso non consentito o inappropriato all'aderente autorizzato invitandolo a regolarizzarsi. Nel caso di mancata regolarizzazione da parte dell'aderente autorizzato entro i termini stabiliti unilateralmente dalla FIVI tenuto conto delle esigenze dell'aderente utilizzatore, si avrà l'automatica decadenza dai diritti d'uso. A seguito di tale decadenza il vignaiolo avrà tempo un mese per eliminare il marchio collettivo dai prodotti di cui al precedente Articolo 5. Per quanto riguarda i prodotti necessari al confezionamento sarà consentito unicamente lo smaltimento di quanto già confezionato; eventuali stock di materiale dovranno essere distrutti.

ARTICOLO 9- SPECIFICHE GRAFICHE.

Il marchio deve essere in un colore unico, positivo o negativo, lasciando libera scelta all'utilizzatore riguardo al colore per adeguarlo alla grafica dei propri contenitori. Si suggerisce comunque l'utilizzo del nero o del bianco come colori preferenziali limitando l'utilizzo degli altri colori ai soli casi nei quali il nero o il bianco non fossero compatibili alla veste grafica.

ARTICOLO 10- MODIFICA MARCHIO E NORME DI UTILIZZO.

Il Marchio su proposta del Consiglio Direttivo o su richiesta dei 2/3 dei soci, potrà essere modificato, come anche il presente regolamento, ma tali modifiche dovranno essere ratificate nella prima convocazione utile dall'Assemblea dei Soci.